



CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.° 60 DEL 30/06/1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 12 DEL 25/02/2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 21 DEL 24/03/2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 43 DEL 29/09/2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 16 DEL 29/03/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 14 DEL 29/02/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 14 DEL 18/02/2010

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta e Soggetti passivi
- Art. 3 - Base imponibile
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Pertinenze abitazione principale
- Art. 7 - Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 8 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 9 - Rimborsi su inedificabilità aree
- Art. 10- Versamenti
- Art. 11 - Dichiarazioni
- Art. 12 - Gestione e riscossione
- Art. 13 - Limite per rimborsi ed accertamenti
- Art. 14 - Accertamento con adesione
- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Potenziamento dell'attività degli Uffici Tributarî Comunali
- Art. 17 - Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI -, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, di aree fabbricabili e terreni agricoli di cui al comma 1, ovvero, nel caso degli immobili, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili il locatario assume la qualità di soggetto passivo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. In ogni altro caso il locatario assume la soggettività passiva dal momento della consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing, ovvero dalla data del verbale di consegna.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa soggetto passivo è il fallito fino alla data del deposito nella cancelleria del giudice del decreto di trasferimento con il quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato. Da tale data, soggetto passivo diventa l'aggiudicatario del bene.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131¹.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359², applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili di cui al comma precedente sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine stabilito per la fissazione delle aliquote ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono. In assenza di modifiche, si intendono confermati per l'anno successivo.
6. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 6 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
8. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
9. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. In via generale gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
 - b) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, che non consentono un utilizzo edificatorio;
 - c) terreni, cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili, sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare.
3. Sono, inoltre, esclusi dall'imposta i fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità, ovvero:
 - a) il diritto di proprietà, in base al quale il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno ovvero dai familiari conviventi o detenuto dall'affittuario del terreno stesso;
 - b) l'utilizzazione, in quanto il fabbricato rurale deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo;
 - c) la superficie podereale non deve essere inferiore a 10.000 metri quadrati, ridotti a 3.000 metri quadrati in caso di colture in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva;
 - d) il volume d'affari derivante da attività agricole deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo;
 - e) le categorie A/1 e A/8 non possono essere riconosciute come rurali.
4. Tale esclusione deve essere richiesta al Comune, allegando tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di tutti i requisiti sopra citati, con facoltà da parte del Comune di verificare l'attendibilità della suddetta dichiarazione. L'esclusione dall'imposta si applica dalla data di presentazione della richiesta scritta al Comune. Il venir meno di anche solo uno dei requisiti comporta la perdita dell'agevolazione.

ART. 5 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833³, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, quali ad esempio ponti soggetti a pedaggio, fari, semafori, fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601⁴, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104⁵, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984⁶, ed in particolare i terreni agricoli inseriti nei fogli 9, 10, 11, dal 16 al 19, dal 21 al 24;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni⁷, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222⁸.
2. L'esenzione dall'I.C.I. prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati, a condizione che negli stessi siano esercitate le attività previste dall'art. 5, lettera i), del presente Regolamento, è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.
 3. L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.

ART. 6 - PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. L'agevolazione è attribuita ad una sola pertinenza, purché appartenente ad una delle seguenti categorie: garage, box, posto auto, soffitta, cantina, anche se distintamente iscritti a catasto, purché utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
5. La detrazione spetta soltanto all'abitazione principale: l'agevolazione per le pertinenze consiste nella possibilità di detrarre l'imposta dovuta limitatamente alla parte d'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 7 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Le abitazioni locatate con contratti agevolati sono assimilate all'abitazione principale solo per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota agevolata e non la detrazione d'imposta.
2. Sono considerati contratti agevolati quei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431⁹, ovvero quei contratti stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti - tipo.
3. L'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale è applicata anche agli immobili destinati ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di primo grado (genitori - figli, fratelli - sorelle) in presenza delle seguenti condizioni:
 - il proprietario dell'immobile deve possedere un reddito imponibile IRPEF non superiore a € 26.000,00 e contestualmente il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non deve essere superiore a € 4.000,00;
 - i limiti di reddito di cui sopra sono da intendersi redditi imponibili IRPEF al lordo degli oneri deducibili;
 - l'immobile concesso gratuitamente deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale;
 - il titolare dell'uso gratuito (ovvero il parente in linea retta e collaterale di primo grado) deve essere residente in San Mauro Torinese nell'immobile oggetto di concessione.

Non si applica la detrazione prevista per le abitazioni principali ma soltanto l'aliquota agevolata.

4. L'agevolazione di cui al comma 3 non si estende ad eventuali pertinenze

5. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 3, il proprietario concedente l'uso gratuito deve dichiarare, su modulo predisposto dal Comune, gli identificativi catastali dell'immobile e i dati anagrafici del beneficiario; deve inoltre produrre la documentazione utile a dimostrare il possesso del requisito reddituale.
6. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 5 è condizione obbligatoria per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
7. L'agevolazione di cui al comma 3 decorre dall'anno d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione e rimane in vigore anche per gli anni successivi e comunque fino a quando sussistano i requisiti previsti.
8. In mancanza della dichiarazione e della presentazione dei documenti di cui al comma 5 l'agevolazione di cui al comma 3 non potrà essere concessa e, pertanto, non potrà essere accettata nessuna richiesta di rimborso per anni precedenti alla data di presentazione degli stessi.
9. La disciplina prevista dall'art.1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n 93 convertito con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 si applica esclusivamente alle agevolazioni previste ai commi 3, 4, 5, 6, 7, e 8 del presente articolo 7, come esplicitato dalle Risoluzioni MEF n. 12/2008 e n. 1/2009.

ART. 8 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione, oppure in presenza di ordinanza da parte del Sindaco.
3. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con indicata la data di presentazione all'ufficio tecnico comunale della perizia di inagibilità o inabitabilità effettuata da un tecnico professionista, oppure la data di presentazione della richiesta di inagibilità o inabitabilità all'ufficio tecnico comunale, con facoltà da parte del Comune di verificare l'attendibilità della suddetta dichiarazione.
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

6. La presentazione della eventuale dichiarazione sostitutiva non esonera dalla compilazione della dichiarazione di variazione, che va presentata entro i termini di legge.

ART. 9 - RIMBORSI SU INEDIFICABILITA' AREE.

1. Ai sensi del comma 1, lettera f), art. 59 del D.Lgs. 446/97, per le aree divenute inedificabili in relazione al P.R.G.C. vigente, si stabilisce il rimborso, dalla data di entrata in vigore del suddetto P.R.G.C., della eventuale maggior somma versata (calcolata sulla base dei valori venali in comune commercio, vale a dire il valore di riferimento per i terreni fabbricabili).
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non si sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate, né che da parte del soggetto passivo si sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso le modifiche effettuate dal P.R.G.C.
3. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.

ART. 10 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta da ogni singolo soggetto passivo, in nome e per conto proprio, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'Imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, dal 1° al 16 giugno pari al 50 per cento dell'Imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'Imposta dovuta per l'anno in corso.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di trasferimento dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del deposito presso la cancelleria del Tribunale del Decreto di Trasferimento dell'immobile oppure

dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile.

ART. 11 - DICHIARAZIONI

1. Ai sensi dell'art 37 comma 53 del Decreto Legge 223/2006 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs 504/92. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

ART. 12 - GESTIONE E RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 si stabilisce che la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili siano effettuati, anche disgiuntamente, tramite una delle seguenti forme di gestione:
 - affidamento ai Concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43;
 - gestione diretta in economia, anche, eventualmente, in associazione con altri Enti;
 - affidamento a terzi.
2. Le modalità di organizzazione e gli aspetti operativi della forma di gestione suddetta, sono demandati al Dirigente o al Funzionario Responsabile del Settore Finanziario sulla base di valutazioni di economicità ed efficienza considerando anche l'organico e le risorse disponibili.

ART. 13 - LIMITE PER RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Il limite minimo per l'emissione di provvedimenti di rimborso, di liquidazione e di accertamento è quello previsto all'art. 15 del vigente Regolamento delle Entrate.

ART. 14 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per la disciplina dell'accertamento con adesione si rinvia allo specifico Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/1/1999, esecutiva ai sensi di legge, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

2. La riscossione coattiva può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 tramite affidamento con convenzione ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43 (vale a dire iscrizione a ruolo di quanto dovuto ed eventuale pignoramento, da parte del concessionario, in caso di mancato pagamento), oppure ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 con conseguente svolgimento in proprio dall'ufficio tributi comunale o eventualmente ai soggetti di cui alla lettera b) comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (vale a dire ingiunzione di pagamento direttamente da parte del Comune ed eventuale pignoramento).
3. La scelta è demandata al Dirigente o al Funzionario del Settore Finanziario sulla base di valutazioni di economicità ed efficienza considerando anche l'organico e le risorse disponibili.

ART. 16 - POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI TRIBUTARI COMUNALI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi Comunale viene attribuito un compenso incentivante pari al 2,5% delle maggiori entrate per imposta, recuperate a seguito dell'attività accertatoria.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, per le parti modificate, entra in vigore dal 1° gennaio 2010.

¹ L'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro recita così: "I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data".

² Il penultimo periodo del comma tre dell'articolo 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 recita così: "...Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70 ..."

³ L'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recita così: “ Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.

(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.” Inizio modulo

⁴ L'articolo 5 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, recita così: “Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 597. Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.”

⁵ La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e viene qui citata in merito alle strutture utilizzate al fine di assistere, integrare e sostenere i soggetti portatori di handicap.

⁶ L'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, recita così: “Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.

⁷ L'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi recita così: “Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

-
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”

⁸ L'articolo 16 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, recita così: “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

⁹ L'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recita così: “In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a

quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.”